

Le anomalie del Diritto ecclesiastico in Svizzera*

di *Arturo Cattaneo*

SOMMARIO: 1. I principali problemi posti da questo Diritto ecclesiastico. 2. Critiche da parte di vescovi e canonisti. 3. La situazione nel Canton Ticino. 4. Una problematica sentenza del Tribunale federale. 5. La necessità di trovare soluzioni più adeguate

Il rapporto Stato-Chiesa è configurato in Svizzera da ciascuno dei 26 Cantoni e Semicantoni in modo autonomo, come del resto succede per tante altre questioni. Tuttavia, prescindendo dai Cantoni di Ginevra e di Neuchâtel (dove vige un regime di separazione più o meno netta) e dal Vallese¹, il Diritto ecclesiastico degli altri Cantoni presenta essenzialmente le stesse caratteristiche e dà luogo ad un sistema veramente singolare, unico al mondo.

Ciò vale in buona parte anche per il Canton Ticino, dove il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la nuova «Legge sulla Chiesa cattolica», che per molti versi è certamente rispettosa nei confronti della Chiesa. Le anomalie del sistema svizzero comportano tuttavia che anche in essa emergano aspetti problematici, come poi preciseremo.

Tale sistema si è istaurato negli ultimi decenni e, a prima vista, potrebbe sembrare vantaggioso per la Chiesa, garantendole un efficace finanziamento e un importante «riconoscimento» pubblico. Ad un esame più attento si avverte tuttavia che, dal punto di vista ecclesiologico e canonistico, esso pone seri problemi che possiamo sintetizzare come segue.

1. I principali problemi posti da questo Diritto ecclesiastico

La principale caratteristica di questo sistema è che lo Stato crea Corporazioni di diritto pubblico, sia a livello comunale (il «Comune ecclesiastico»²) che a livello cantonale (la «Chiesa cantonale»³). Il problema fondamentale è che tali Corporazioni spesso non si adeguano alla struttura gerarchica della Chiesa e al Diritto canonico. Si tratta infatti di istituzioni statali configurate secondo i principi democratici svizzeri. Si comprende perciò che, benché lo Stato dica di «riconoscere» la Chiesa cattolica, sarebbe più esatto dire che la «manipola», non riconoscendole il diritto e la libertà di organizzarsi come lei vuole.

* Il presente scritto è stato pubblicato nella «Rivista Teologica di Lugano» 10 (2005) 273-285. OLIR ringrazia l'autore e la direzione della Rivista per la sua messa a disposizione.

¹ In questo Cantone vige tuttora un sistema di finanziamento diretto della Chiesa cattolica a partire dalle imposte statali, senza però discriminare i non cattolici.

² Chiamato in tedesco «Kirchgemeinde»; si potrebbe tradurre anche con «Comune parrocchiale» poiché comprende l'ambito di una parrocchia. Esso costituisce, insieme con la «Chiesa cantonale» l'ente civile con cui lo Stato gestisce le attività ecclesiastiche. Nel Ticino la citata «Legge sulla Chiesa cattolica» usa lo stesso termine del Diritto canonico (parrocchia), ma è evidente che in diversi punti si tratta di una «corporazione di diritto pubblico» (Art. 8) con caratteristiche diverse a quelle della parrocchia canonica, come sarà precisato in seguito.

³ Chiamata in tedesco di solito «Landeskirche», «Kantonalkirche», «Römisch-katholische Körperschaft» (per esempio nel Canton Zurigo). In Ticino la nuova Legge parla di «Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino» quale «corporazione di diritto pubblico» (Art. 1).

Per comprendere come si è giunti a questa situazione, va ricordato che nella maggior parte dei Cantoni svizzeri la relazione tra Stato e Chiesa non è regolata su base bilaterale, ma unilateralmente, ossia dalla sola legge dello Stato. Al riguardo è significativa la dichiarazione del Consigliere di Stato Ernst Brugger, responsabile dell'elaborazione della Legge ecclesiastica nel Canton Zurigo, fatta davanti al Parlamento: «Ci si deve rallegrare di essere riusciti ad imporre alla Chiesa cattolica un comportamento democratico nelle questioni importanti»⁴.

Dove i nodi vengono al pettine è nel regime economico secondo cui si regolano queste Corporazioni ecclesiastiche⁵. Da un lato, esse obbligano i fedeli a pagare le imposte ecclesiastiche (dicendo di rappresentare la Chiesa cattolica), ma d'altra parte esse, quali strutture democratiche configurate dal Diritto svizzero, sono e agiscono indipendenti dal vescovo (e, rispettivamente, dal parroco), impiegano i soldi come vogliono e possono rifiutare per esempio i parroci proposti dal vescovo o non accettare una loro rielezione.

La peculiarità del sistema vigente in Svizzera è ben palese se si tiene presente che, nei paesi con un'importante presenza di cattolici, la Chiesa cattolica è di solito riconosciuta quale istituzione di Diritto canonico con uno statuto di diritto pubblico. Di conseguenza, i soldi delle imposte ecclesiastiche vanno alle diocesi⁶. Nella maggior parte dei Cantoni svizzeri, essi vanno invece alle suddette Corporazioni ecclesiastiche che sono in realtà istituzioni sovrane e in buona parte indipendenti dalle strutture canoniche ecclesiali.

Lo Stato ignora infatti la parrocchia quale persona giuridica con personalità civile, creando accanto ad essa il «Comune ecclesiastico» che funziona secondo i dettami della democrazia e possiede i mezzi finanziari ottenuti dalle imposte ecclesiastiche. Nei confronti della parrocchia il «Comune ecclesiastico» è autonomo nel decidere come si usano i mezzi economici. Il rapporto fra il Consiglio direttivo del «Comune ecclesiastico» e il parroco è determinato dal fatto che quest'ultimo consiglia, ma chi decide è il Consiglio direttivo. Lo stesso accade a livello cantonale. L'organo di governo della Chiesa cantonale⁷ (la Commissione centrale) si lascia consigliare – se lo ritiene opportuno – dal vescovo diocesano o dal suo vicario generale, ma decide liberamente.

2. Critiche da parte di vescovi e canonisti

Già nel 1969 il vescovo di Basilea, Mons. Anton Hänggi, aveva denunciato l'inconciliabilità di quel sistema di Diritto ecclesiastico con il Diritto canonico vigente⁸.

Ben note sono le critiche formulate a più riprese da Eugenio Corecco. Già nel 1970 egli aveva segnalato in un articolo i pericoli per la Chiesa cattolica provenienti dal Diritto ecclesiastico di molti Cantoni svizzeri⁹. Egli aveva osservato che l'organizzazione dei cattolici nei Comuni ecclesiastici e nella Chiesa cantonale equivale a uno sdoppiamento di istituzioni. Da una parte c'è la Chiesa cattolica, organizzata in diocesi e parrocchie, dall'altra ci sono queste istituzioni costituite dallo Stato e organizzate secondo i modi propri della democrazia. Applicato alla Chiesa protestante e alla Chiesa cattolica, il sistema produce conseguenze assai diverse: per i protestanti l'organizzazione esterna della Chiesa è compito dello Stato. Secondo i modi di procedura da lui

⁴ *Protokoll des Kantonsrates des Kantons Zürich*, 1959-1963, vol. III, p. 2889.

⁵ Sotto questo punto di vista diversa è la situazione nel Canton Ticino, come più avanti si preciserà.

⁶ Si comprende perciò che in Germania si sia sempre considerata impossibile una «parziale uscita dalla Chiesa» (=partieller Kirchaustritt), con la quale non si pagherebbero le tasse ecclesiastiche, per il fatto che la Chiesa cattolica e la Corporazione di diritto pubblico sono la stessa cosa. In Svizzera esse sono invece due cose diverse.

⁷ Organo che, secondo il Cantone, ha diverse denominazioni. Nel Canton Zurigo, ad esempio, si chiama «Commissione centrale».

⁸ Cfr. A. HÄNGGI, *Lettera del 19 marzo 1969 al Presidente del Consiglio costituzionale del sinodo cattolico del Canton Lucerna*, nell'Archivio della Curia diocesana a Soletta, M 975.

⁹ E. CORECCO, *Katholische "Landeskirche" im Kanton Luzern. Das Problem der Autonomie und der synodalen Struktur der Kirche*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 139 (1970), pp. 3-42.

prescritti la Chiesa si organizza poi nell'ambito interno: si dà uno statuto autonomo e decide sull'impiego del personale ecclesiastico e sulle finanze.

Ma la Chiesa cattolica non conosce la distinzione tra un ambito esterno, organizzato dallo Stato, e un ambito autonomo interno lasciato ad essa dal legislatore statale. Per essa l'ambito esterno (l'organizzazione della Chiesa) è parte del patrimonio della fede come quello interno, culturale. Nella Chiesa, ha insegnato il Vaticano II, «la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, [...] non si devono considerare come due realtà, ma formano una sola complessa realtà risultante di un elemento umano e di un elemento divino» (LG 8). Nessuno dei due ambiti può quindi essere ceduto allo Stato. Con questo sistema di Diritto ecclesiastico, l'ambito interno della Chiesa, amministrato dal vescovo diocesano e dai suoi collaboratori, è ridotto in pratica ad una appendice dipendente dalle istituzioni create dallo Stato. La Chiesa cantonale di Lucerna si esprime in proposito senza mezzi termini nel § 6 del suo Statuto autonomo, chiamato Costituzione ecclesiastica, affermando che la Chiesa cantonale e i Comuni ecclesiastici devono provvedere «all'assistenza religiosa dei cattolici del Canton Lucerna tramite la Chiesa cattolica romana». In altre parole: la Chiesa cantonale affida alla Chiesa cattolica romana la cura delle anime dei cattolici. A tale scopo le istituzioni ecclesiastiche create dallo Stato dispongono dei mezzi finanziari necessari.

Ciò significa – ha pure notato E. Corecco – uno scambio di ruoli tra il vescovo diocesano e i fedeli. Il vescovo consiglia la Corporazione nel decidere sulle finanze e sull'impiego del personale ecclesiastico. Evidentemente sono decisioni che hanno un carattere pastorale e un influsso diretto sulla cura delle anime¹⁰.

Si può osservare un notevole parallelismo fra la situazione svizzera e la situazione presente agli inizi della vita ecclesiastica negli Stati Uniti d'America. Corecco svolse un'ampia ricerca su quel periodo, mostrando che il Diritto ecclesiastico americano del XIX secolo, che è paragonabile al Diritto ecclesiastico svizzero di oggi, ha avuto gravi conseguenze per la vita ecclesiastica, in quanto ha dato vita a continui contrasti tra il vescovo e gli amministratori dei beni ecclesiastici¹¹.

Immersi nella cultura democratico-protestante che li circondava, i cattolici americani, soprattutto nella prima metà del XIX secolo, non di rado mancavano di sensibilità verso il diverso ordinamento della loro Chiesa. Così non dovette trascorrere molto tempo prima che i cattolici iniziasero a imitare i protestanti e che parecchi *trustees* rivendicassero a sé il diritto di assumere o licenziare il parroco. Si consideravano i possessori dei beni della Chiesa e facevano valere i corrispondenti diritti. In tal modo non soltanto veniva ostacolata l'attività pastorale dei sacerdoti e dei vescovi, ma talvolta veniva addirittura allontanato un parroco di condotta santa e irreprensibile. Capitava pure spesso che sacerdoti con dubbi precedenti o costumi non al di sopra di ogni sospetto, quando venivano ammoniti dal vescovo, si atteggiassero a vittime perseguitate dal loro vescovo. Cercavano così di conquistarsi le simpatie dei *trustees* per potersi alleare con loro contro il vescovo. La legislazione civile non offriva al vescovo nessun rimedio contro tali abusi.

A causa di scissioni e dispute di ogni genere il sistema del cosiddetto *trusteeism* aveva provocato danni tali che i vescovi dovettero prendere le debite contromisure, procedendo decisi e solidali, tanto da non esitare nemmeno a scomunicare in massa i *trustees* recalcitranti. Si poté risolvere la questione soltanto verso la fine del XIX secolo, allorché gli Stati americani vennero incontro alla Chiesa nel campo dell'organizzazione dell'amministrazione patrimoniale. L'esperienza storica mostra quindi come è importante per la pace e l'unità all'interno della Chiesa che l'amministrazione dei beni ecclesiastici sia adeguata alla natura della Chiesa stessa.

Eugenio Corecco si occupò anche della questione riguardante le dimissioni dalla Chiesa per ragioni fiscali in un articolo del 1982, nel quale giungeva alla seguente conclusione: «La Chiesa

¹⁰ Cfr. *ibid.*, p. 23. Sul tema cfr. M. GRICHTING, *Le diffide profetiche di Eugenio Corecco in riferimento ad evoluzioni odierne del diritto ecclesiastico svizzero*, in AA.VV., *Metodi, fonti e soggetti nel diritto canonico*, a cura di J.I. Arrieta e G.P. Milano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999, pp. 242-252.

¹¹ E. CORECCO, *La formazione della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America attraverso l'attività sinodale con particolare riguardo al problema dell'amministrazione dei beni ecclesiastici*, Brescia 1970.

può storicamente accettare dei compromessi, ma non può o non dovrebbe abdicare alla propria autorità, né sacrificare il 'diritto fondamentale' del cristiano di essere governato e giudicato, nelle questioni che concernono la fede e il rapporto con la comunità dei cristiani, dalla sola Chiesa»¹².

L'unica base per la collaborazione tra il vescovo diocesano e le istituzioni create dallo Stato (Comuni ecclesiastici e Chiese cantonali) è la fiducia reciproca. Se questa fiducia persiste, essi utilizzeranno i soldi in conformità con le direttive del vescovo diocesano ed eleggeranno come parroci quei sacerdoti che il vescovo vuole nominare. Però nel caso in cui la fiducia venisse meno e sorgessero dei conflitti, la Chiesa cantonale si trasformerebbe in una Contro-Chiesa (come osservò il noto ecclesiasticista tedesco Joseph Listl)¹³ che renderebbe praticamente superfluo il vescovo diocesano. In caso di conflitto le istituzioni create dallo Stato potrebbero infatti limitare la sua potestà all'ambito culturale, impedendogli di fatto di governare.

Anche l'attuale vescovo di Basilea, Mons. Kurt Koch, si è occupato dei problemi posti dal Diritto ecclesiastico svizzero, mettendo in evidenza l'inconciliabilità di tale sistema con l'ecclesiologia del Vaticano II. Egli ha fra l'altro osservato che «nonostante tutti i vantaggi che hanno portato e ancora portano i sistemi di diritto ecclesiastico, bisogna rimanere attenti e critici di fronte alle insidie che questi sistemi portano con sé per la Chiesa cattolica svizzera, specialmente quando sono gestiti solamente in modo pragmatico-elvetico, e senza essere sottomessi al vaglio ecclesiologico. In buona misura è proprio questo il caso in quanto, salvo poche eccezioni, non esiste una vera discussione teologica sulle strutture concrete della Chiesa cattolica in Svizzera. C'è qui una grande necessità di un'autentica 'inculturazione' del lavoro ecclesiologico nella Chiesa svizzera»¹⁴. In conclusione egli ha osservato: «Proprio nella difficile situazione di oggi la Chiesa può continuare la sua strada verso il futuro in modo credibile, conscia della sua identità, solo se trova delle strutture che non ostacolano o impediscano la sua identità ecclesiologica, ma la esprimano e la rafforzino in modo adeguato»¹⁵.

Nello stesso articolo egli ha anche ricordato che «lo storico della Chiesa Markus Ries di Lucerna constata giustamente che i sistemi di Diritto ecclesiastico, a causa del loro influsso sull'autocomprensione dei fedeli e per i loro meccanismi decisionali, provocano l'idea ecclesiologicamente fatale 'secondo cui la Chiesa va percepita più come il prodotto di una volontà comune dei suoi membri e meno come sacramento della comunità vitale con Dio; una tendenza che porta con sé il pericolo di un'assimilazione della Chiesa alle strutture dell'ambito civile»¹⁶ (ivi, p. 58).

Sul tema delle dimissioni dalla Chiesa, egli ha osservato che qui «si acutizza il problema strutturale dei sistemi di Diritto ecclesiastico. Da un lato non esiste, per la fede cattolica, una uscita dalla Chiesa tranne che per eresia o defezione dalla fede. Dall'altro esiste il pericolo della prassi del Diritto ecclesiastico di identificare, nonostante il rispetto della visione cattolica, l'appartenenza canonica alla Chiesa con l'essere membro del Comune ecclesiastico di residenza. Così il ritiro dal Comune ecclesiastico va considerato come una uscita dalla Chiesa; una uscita però ecclesiologicamente impossibile» (ivi, p. 60).

L'autore conclude facendo notare che «viene così alla luce la trappola più elementare innescata dai sistemi di diritto ecclesiastico, cioè la dipendenza della Chiesa dallo Stato. Questa dipendenza ha come risultato che non sarà più la Chiesa a decidere sulla futura forma della vita ecclesiale, ma i cittadini» (ivi, p. 68).

¹² E. CORECCO, *Dimettersi dalla Chiesa per ragioni fiscali*, in «Apollinaris» 55 (1982), citato da E. CORECCO, *Ius et communio. Scritti di Diritto Canonico*, a cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo, Casale Monferrato 1997, p. 419.

¹³ Cfr. J. LISTL, *Keine Gewährleistung der Kirchenfreiheit nach der Schweizerischen Bundesverfassung. Das Verhältnis von Staat und Kirche im Kanton Luzern*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», 160 (1991), p. 96.

¹⁴ K. KOCH, *I sistemi di diritto ecclesiastico nella Svizzera tedesca e l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. Un'analisi teologica della situazione attuale*, in «Ius Ecclesiae» 13 (2001), p. 58.

¹⁵ *Ibid.*, p. 70.

¹⁶ M. RIES, *Die Kirchenfinanzierung in der Schweiz*, in «Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts», a cura di E. Gatz, vol. VI: «Kirchenfinanzen», Freiburg i.Br., 2000, p. 370.

Il sistema del Diritto ecclesiastico svizzero è stato recentemente criticato anche dal vescovo ausiliare Mons. Pierre Bürcher. In un'intervista di Patrice Favre pubblicata sul giornale di Friburgo *La liberté* e ripresa dal *Giornale del Popolo* del 24 giugno 2004 (p. 17), egli spiega la decisione del vescovo di Losanna, Friburgo e Ginevra, Mons. Bernard Genoud, di togliergli l'incarico di vicario episcopale del Canton Vaud, sottolineando i continui contrasti in ordine all'attività pastorale tra il vicariato episcopale e la Federazione delle parrocchie di quel Cantone, la quale è responsabile dell'amministrazione. Fra l'altro egli ha denunciato «la struttura bicefala messa in piedi negli anni '70 nel Canton Vaud. Da un lato abbiamo il vicariato episcopale, che rappresenta il vescovo, e dall'altro la Federazione delle parrocchie che gestisce le finanze. [...] Lo statuto accordato dallo Stato ha permesso un salto enorme donandoci dei mezzi importanti. Purtroppo, a poco a poco la finanza ha voluto comandare la pastorale». Mons. Bürcher ha concluso affermando: «Occorre che la Chiesa cattolica possa amministrarsi in modo totalmente libero, affinché non cada sotto la tutela dello Stato».

Fra i canonisti svizzeri, l'analisi critica più approfondita delle attuali strutture di Diritto ecclesiastico è stata formulata da Martin Grichting. In modo espressivo egli ha paragonato tali strutture ad «un cavallo di Troia nella Chiesa dal quale fuoriescono sempre più elementi estranei alla Chiesa, senza che il Magistero possa svolgere i suoi compiti, in quanto, nel migliore dei casi, è rinchiuso in una gabbia dorata o semplicemente viene messo fuori gioco». Egli chiede perciò che non sia più la democrazia ad essere alla base della cooperazione tra Chiesa e Stato, ma solo la garanzia della libertà di religione per le corporazioni, una libertà che contribuirebbe essenzialmente «alla conservazione dell'identità delle comunità religiose come comunità di fede ed al rafforzamento dell'identità dello Stato come ente secolare»¹⁷.

3. La situazione nel Canton Ticino

Come già accennato, nel Canton Ticino il 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la nuova «Legge sulla Chiesa cattolica», abrogando la precedente legge del 1886. Insieme a questa Legge (emanata dal Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino) è stato inoltre pubblicato dall'organo esecutivo (Consiglio di Stato) il rispettivo Regolamento di applicazione¹⁸.

Da parte sua la Diocesi ha emanato, in data 11 novembre 2004, lo Statuto diocesano¹⁹ (chiamato anche Statuto ecclesiastico) che precisa alcune questioni, come previsto negli Articoli 2, 6 e 23 della «Legge sulla Chiesa cattolica». Si tratta, rispettivamente, delle condizioni di appartenenza alle corporazioni ecclesiastiche e le modalità di uscita (Art. 2), di alcuni aspetti della gestione finanziaria della Diocesi (Art. 6) e l'istituzione di «organi democratici di gestione e controllo» (Art. 23).

Nel lungo processo di elaborazione della Legge – e del suo Regolamento – c'è stata un'intensa collaborazione fra Stato e Chiesa. La nuova Legge tiene conto in larga misura di quanto, da diversi decenni, si stava già praticando in Ticino. Una novità certamente positiva è che lo Stato non riconosce solo le parrocchie, come succedeva nella legge precedente, ma riconosce anche la diocesi, quale corporazione con «personalità di diritto pubblico» (Art. 4,1), e l'autorità del vescovo, che «esercita liberamente il suo ministero spirituale nella Diocesi a livello di culto, di magistero e di giurisdizione» (Art. 4,2).

¹⁷ M. GRICHTING, *Chiesa e Stato nel Cantone di Zurigo. Un caso unico nel diritto ecclesiastico dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica*, Roma, 1997, p. 285 e p. 293. Titolo originale: *Kirche oder Kirchenwesen? Zur Problematik des Verhältnisses von Kirche und Staat in der Schweiz, dargestellt am Beispiel des Kantons Zürich*, Freiburg Schweiz 1997. Su questa pubblicazione cfr. la mia nota bibliografica *I problemi del rapporto Chiesa-Stato in Svizzera alla luce di una recente monografia*, in «Ius Ecclesiae», 10 (1998) 611-620.

¹⁸ La Legge sulla Chiesa cattolica e il Regolamento sono stati pubblicati, oltre che sul Bollettino ufficiale del Cantone Ticino (2004), anche nella «Rivista della diocesi di Lugano» 109 (2005), pp. 2-15.

¹⁹ Pubblicato nella «Rivista della diocesi di Lugano» 109 (2005), pp. 16-24.

Benché lo Stato non si impegni ad offrire alla Chiesa nessun servizio per la raccolta di imposte ecclesiastiche, non si esclude tuttavia che in futuro si possa trovare un accordo che sarebbe di grande aiuto alla Chiesa. Viene comunque previsto qualche servizio che lo Stato si impegna a prestare alla Chiesa. Così, per esempio, si decreta che «il Comune mette a disposizione gratuitamente della Parrocchia i dati necessari sulle persone allo scopo di allestire il catalogo parrocchiale» (Art. 4).

Malgrado questi aspetti positivi, notavamo in apertura che anche in questa Legge emergono le anomalie del sistema di diritto ecclesiastico predominante in Svizzera.

A tale riguardo, la prima constatazione che va fatta è che non si tratta propriamente di un accordo bilaterale, ma di una legge unilaterale, ossia unicamente dello Stato. Il fatto che sia lo Stato a stabilire, per esempio, il procedimento per l'elezione del parroco, le competenze del Consiglio parrocchiale e della Commissione finanziaria diocesana, non può non risultare, per lo meno, strano e anacronistico.

Non possiamo ora analizzare in modo esaustivo la nuova Legge, che – come sopra accennato – contiene senz'altro anche aspetti positivi e manifesta un certo rispetto dello Stato nei confronti della Chiesa.

Il maggior problema che pone questa Legge è la sua parziale dissonanza con il diritto della Chiesa, alla quale vengono imposti organismi e procedimenti che non sono in sintonia con i propri principi di governo.

Un caso lampante di questa discrepanza è la nomina del parroco che, secondo questa Legge, «compete all'Assemblea parrocchiale» (Art. 10, cfr. anche Art. 14)²⁰ e non al vescovo diocesano, come prevede la legislazione della Chiesa²¹.

Un ruolo importante nel governo della parrocchia è riconosciuto dalla nuova «Legge sulla Chiesa cattolica» al Consiglio parrocchiale, una figura che non esiste nel Diritto canonico e non sembra facilmente armonizzabile con quanto la Chiesa prevede. Ricordo infatti che il Diritto canonico contempla la possibilità di costituire in una parrocchia il Consiglio pastorale, che «ha solamente voto consultivo» (CIC can 536 §2)²² e il Consiglio per gli affari economici, che aiuta «il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia»²³. Il Consiglio parrocchiale è invece «l'organo esecutivo ed amministrativo della Parrocchia» e viene nominato, per voto popolare, dall'Assemblea parrocchiale (cfr. Art. 14). Esso si compone da 3 a 7 membri e il Parroco ne fa parte di diritto, ma non quale presidente (cfr. Art. 17). Il presidente è eletto dallo stesso Consiglio parrocchiale (cfr. Art. 18,i).

Per quanto riguarda la gestione finanziaria della diocesi, un ruolo importante è svolto dalla Commissione finanziaria, un altro organo non previsto dal Diritto canonico e anch'esso discordante con le norme della Chiesa. Ciò riguarda soprattutto la sua composizione²⁴. L'Art. 6,3 stabilisce infatti che «almeno la metà più uno dei suoi membri viene eletta dai delegati delle Parrocchie». Questi ultimi sono a loro volta eletti dall'Assemblea parrocchiale, per voto popolare (cfr. Art. 14,a). I compiti e le competenze della Commissione finanziaria sono precisati dallo Statuto diocesano. Essa è presieduta dall'Ordinario (cfr. n. 9,a) e la sua autorità viene garantita, riconoscendo che «il Vescovo diocesano può opporsi alle decisioni della Commissione finanziaria diocesana entro dieci giorni dalla data in cui esse sono state portate a sua conoscenza» (n. 12,3).

²⁰ L'Art. 10 riconosce all'Ordinario il diritto di designare il parroco. È anche strano che questo diritto venga riconosciuto all'Ordinario quando dovrebbe essere ristretto al Vescovo. L'Ordinario, come precisa lo Statuto diocesano, non è solo il vescovo ma anche il vicario generale e quello episcopale (cfr. n. 3 e CIC can 134).

²¹ Secondo il CIC can 523, «la provvisione dell'ufficio di parroco spetta al Vescovo diocesano».

²² Il CIC specifica anche che esso «è presieduto dal parroco» (can 536 §1).

²³ Cfr. can 537. Lo stesso canone rimanda inoltre al can 532, il quale stabilisce fra l'altro che «il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici».

²⁴ Il CIC prevede infatti che in ogni diocesi ci sia un consiglio per gli affari economici «presieduto dallo stesso Vescovo diocesano o da un suo delegato; esso è composto da almeno tre fedeli, veramente esperti in economia e nel diritto civile ed eminenti per integrità; essi sono nominati dal Vescovo» (can 492 § 1).

Questi tre casi manifestano una tendenza a voler imporre al governo della Chiesa modalità democratiche, non rispettando la sua libertà di organizzarsi secondo i propri principi. Anche se nelle attuali circostanze della Chiesa ticinese ciò non dovrebbe originare particolari pericoli e difficoltà, nessuno può tuttavia garantire che, in futuro, queste norme possano alimentarli.

4. Una problematica sentenza del Tribunale federale

In data 18.XII.02 il Tribunale Federale Svizzero ha emesso una sentenza a proposito di una richiesta di dimissioni dal Comune ecclesiastico.

Ecco, in sintesi, gli antecedenti. Il 9.XII.2000 un fedele (residente nel Canton Lucerna) comunicava per scritto al proprio Comune ecclesiastico la sua dimissione, al contempo dichiarava però che questa dimissione si riferiva solo alla Chiesa cantonale e non alla Chiesa cattolica, alla quale continuava a voler appartenere. In data 19.XII.01 la Chiesa cantonale gli negò tale possibilità, affermando che, se voleva dimettersi dal Comune ecclesiastico e dalla Chiesa cantonale (ottenendo così la cessazione dell'obbligo di pagare ad essi le tasse ecclesiastiche), doveva necessariamente dichiarare le dimissioni dalla Chiesa cattolica. Contro tale decisione egli fece ricorso al Tribunale Federale Svizzero, affermando che veniva lesa la sua libertà religiosa. In data 18.XII.02 il Tribunale rifiutò il ricorso e confermò la legittimità della richiesta dei menzionati enti civili.

La sentenza ha quale nucleo della sua motivazione una interpretazione che non può non suscitare perplessità. Si afferma infatti che il nesso esistente fra la Chiesa cattolica e gli organi locali (Comune ecclesiastico e Chiesa cantonale) permette di concepire in modo unitario l'appartenenza alla prima e a questi organi. Di conseguenza, sarebbe contraddittorio voler appartenere alla Chiesa cattolica ma non al Comune ecclesiastico e alla Chiesa cantonale. La prima è infatti – afferma la sentenza – un'istituzione suprema (*eine Dachorganisation*) che ingloba il Comune ecclesiastico e la Chiesa cantonale. «Gli organi locali sono al contempo organi dell'istituzione suprema, agiscono in suo favore e per suo incarico»²⁵.

La perplessità della menzionata interpretazione deriva proprio dal fatto di considerare il Comune ecclesiastico e la Chiesa cantonale quali organi della Chiesa cattolica. Ciò è vero per la parrocchia e per la diocesi, ma non per il Comune ecclesiastico e la Chiesa cantonale che sono invece enti statali. Questi ultimi, anche se hanno stretti rapporti con la Chiesa cattolica, non sono propriamente suoi organi, non si regolano secondo il Diritto canonico e secondo i principi che reggono la Chiesa, ma secondo i principi democratici e, di conseguenza, possiedono un'ampia autonomia nei confronti delle autorità ecclesiastiche (vescovo e parroco).

Sembra perciò evidente che ci troviamo di fronte ad un errore interpretativo. Lo stesso errore si trova anche nella legge del Canton Lucerna, a cui la sentenza si riferisce, e in altri Cantoni come, ad esempio, San Gallo e Friburgo.

Né questa sentenza, né queste leggi sono accettabili per la Chiesa cattolica, poiché significherebbe porre i fedeli di fronte all'alternativa: o pagare le tasse alle rispettive istituzioni civili (Comune ecclesiastico, Chiesa cantonale) o dichiarare le loro dimissioni dalla Chiesa cattolica. Il non voler pagare delle tasse ad una istituzione civile non può infatti implicare, di per sé, l'obbligo di dimettersi dalla Chiesa.

La Chiesa cattolica non ha infatti mai imposto ai suoi fedeli il versamento di determinate tasse come condizione di appartenenza alla Chiesa stessa. La libertà dei fedeli di continuare ad appartenervi e non pagare le tasse alle menzionate istituzioni va tanto più rispettata in quanto che il sistema in vigore nella maggior parte dei Cantoni svizzeri presenta gravi inconvenienti, come alcuni vescovi svizzeri e diversi studiosi hanno ripetutamente fatto notare²⁶. Va inoltre osservato che gli organi di governo delle menzionate istituzioni civili (Comuni ecclesiastici e Chiese canto-

²⁵ «Die Organe vor Ort sind zugleich Organe der Dachorganisation bzw. handeln in ihrem Interesse und Auftrag».

²⁶ Cfr. i riferimenti suesposti.

nali) difendono e diffondono a volte posizioni non pienamente in comunione con la Chiesa (permettere l'ordinazione delle donne, abolire l'obbligo del celibato, ecc.), causando conflitti di coscienza nei fedeli.

5. La necessità di trovare soluzioni più adeguate

La situazione sorta in diversi Cantoni svizzeri, sia a motivo di questa sentenza, sia per le leggi che regolano l'appartenenza ai Comuni ecclesiastici e alle Chiese cantonali²⁷, sia per una dichiarazione della Conferenza centrale delle varie Chiese cantonali²⁸, sembra perciò richiedere un intervento dell'autorità ecclesiastica, affinché venga rifiutata tale inaccettabile imposizione e si trovino soluzioni più adeguate.

Ciò implicherebbe la necessità che i vescovi diocesani indichino ai fedeli che intendono dimettersi dalle rispettive Chiese cantonali altri modi con cui compiere l'obbligo di «sovvenire alle necessità della Chiesa» (can 221 §1). Queste possibilità potrebbero venire previste anche dalla Conferenza episcopale (cfr. can 1262).

In sintesi, si può dire che il problema fondamentale del Diritto ecclesiastico svizzero è quello che Giovanni Paolo II ha indicato ai vescovi svizzeri al termine della loro Visita *ad limina* nel settembre del 1997 quando ha ricordato che «la vita delle comunità locali deve inserirsi nelle strutture proprie della Chiesa, che si articolano in modo diverso da quello delle istituzioni civili»²⁹.

Nella maggior parte dei Cantoni svizzeri succede invece proprio il contrario, la vita delle comunità locali è infatti principalmente inserita in istituzioni civili democratiche che differiscono sostanzialmente da quelle proprie della Chiesa.

Benché questo sistema possa essere risultato utile, favorendo la collaborazione dello Stato (soprattutto per quanto riguarda il finanziamento della Chiesa), esso non è in grado di garantire i principi su cui si regge la Chiesa. In modo particolare non rispetta la sua struttura gerarchica e non le permette di scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle sue specifiche norme.

Ciò contraddice fra l'altro quanto contenuto nel Documento conclusivo della Riunione di Vienna della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1989 (CSCE, ora OSCE). Secondo tale documento, gli Stati partecipanti – fra cui la Svizzera – si impegnano a quanto segue:

«Al fine di assicurare la libertà dell'individuo di professare e praticare una religione [...] rispetteranno il diritto di tali comunità religiose³⁰ [...] di organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica e istituzionale» (§ 16,4 II) e di «scegliere, nominare e sostituire il proprio personale conformemente alle rispettive esigenze e alle proprie norme» (§ 16,4 III).

Lo Stato deve perciò prestare attenzione affinché nella sua legislazione ecclesiastica la garanzia della libertà dell'individuo non porti ad una coercizione sulle comunità religiose. La libertà re-

²⁷ Leggi che obbligano chi vuole dimettersi da queste istituzioni civili a dichiarare la dimissione dalla Chiesa cattolica.

²⁸ Il Comitato direttivo delle Chiese cantonali svizzere ha pubblicato il 29.X.2003 una Dichiarazione sul tema dell'appartenenza e delle dimissioni dalla Chiesa in Svizzera (reperibile in www.kath.ch/news/upload_rkz/kirchenmitgliedschaft-29.10.2003.pdf). Questa dichiarazione conclude invitando i vescovi e la Conferenza episcopale svizzera a cercare soluzioni valide per risolvere i problemi qui dibattuti: «Für die Erhaltung und Weiterentwicklung der bestehenden Regelungen lädt die Römisch-Katholische Zentralkonferenz die Bischöfe und die Bischofskonferenz ein, sich im Gespräch mit den kantonalkirchlichen Organisationen aktiv an der Suche nach tragfähigen Lösungen für die pastoralen, kirchenrechtlichen und staatsrechtlichen Fragen zu beteiligen».

²⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Episcopato Elvetico in visita "ad limina"*, ne «L'Osservatore Romano», 5 settembre 1997; in AAS 98 (1998), p. 509: «Das Leben der Ortsgemeinden muss sich in die Strukturen einfügen, die der Kirche eigen und anders geartet sind als die bürgerlichen Institutionen».

³⁰ Ci si riferisce alle «comunità di credenti che praticano o che sono disponibili a praticare la loro fede nel quadro costituzionale dei propri Stati» (§ 16,3).

ligiosa non sarebbe perfettamente garantita se lo fosse solo per l'individuo. Anche le comunità religiose hanno diritto alla libertà di organizzarsi secondo i dettami della loro fede, sempre naturalmente nel rispetto dell'ordine pubblico.